

**Consiglio Regionale
della Puglia**

RIESAME LEGGE REGIONALE

Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceuti
co

RIESAME LEGGE REGIONALE:

"Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico".

Il Consiglio regionale ha riesaminato
la seguente legge:

TITOLO I

Igiene e sanità pubblica

Capo I

ART. 1

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente attribuite alla competenza della Regione e dello Stato, sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono delle rispettive Unità Sanitarie Locali.

Tali funzioni in particolare concernono:

- a) la prevenzione individuale e collettiva;
- b) la profilassi delle malattie infettive e diffuse;
- c) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche, anche su base locale, e la predisposizione di mappe di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;
- d) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria;
- e) la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari e bevande, nonché l'impiego di additivi, coloranti, surrogati e sucedanei, nonché la consulenza dietetica per le mense scolastiche;
- f) la tutela dell'ambiente di vita e di lavoro contro i fattori di inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'aria, compreso l'inquinamento da rumore e da radiazioni ionizzanti;
- g) la verifica di compatibilità di piani regolatori, degli strumenti urbanistici, di progetti di costruzione e di ristrutturazione di insediamenti civili e produttivi, con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e della difesa della pubblica salute;

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2.

- h) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni, ai fini della loro agibilità ed abitabilità;
- i) la polizia mortuaria;
- l) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione delle acque minerali, naturali e artificiali;
- m) la tutela ed il controllo dell'approvvigionamento idrico;
- n) la vigilanza igienico-sanitaria sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
- o) gli accertamenti e le certificazioni medico-legali, con esclusione di quelli concernenti le condizioni del personale delle Forze Armate, di Corpi di Polizia, del Corpo degli Agenti di custodia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- p) ogni accertamento di idoneità o di inidoneità, previsto dalle leggi vigenti;
- q) il controllo sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
- r) l'autorizzazione ed il controllo di ogni forma di pubblicità in materia sanitaria.

Per le funzioni concernenti la tutela ecologica specie in relazione ai punti e), f), g), l), m), n), i Comuni e le UU.SS.LL., per quanto di competenza, sono tenuti a inoltrare alla Giunta Regionale-Settore Ecologia, la relazione tecnica-semestrale di rilevazione, redatta in base alle disposizioni ministeriali ed alle direttive comunitarie.

ART. 2

Sono delegate ai Comuni, che le esercitano tramite le Unità Sanitarie Locali:

- a) le funzioni delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, incluse quelle relative all'approvvigionamento dei prodotti biologici e medicamentosi, sieri, vaccini, allergeni, destinati alla profilassi delle malattie infettive e diffuse, sia dell'uomo che degli animali;
- b) le funzioni in materia di idoneità delle acque alla balneazione, demandate alla competenza regionale dall'articolo 4, lettere b), c), d), e), f), del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;
- c) le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.327.

Le Unità Sanitarie Locali trasmettono alla Giunta regionale:

- una relazione annuale sull'andamento delle funzioni delegate;
- copia degli atti definitivi emanati nell'esercizio delle funzioni delegate;

- ogni informazione richiesta per l'esercizio delle funzioni di ind
rizzo, coordinamento e controllo.

In caso di perdurante ingiustificato ritardo ovvero di omissione della emanazione di singoli atti inerenti l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzio
ne.

ART. 3

In materia di igiene e sanità pubblica il Sindaco adotta i prov
vedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al Medico Provinciale e all'Ufficiale Sanitario ed emana le ordinanze contingibili e urgenti.

L'attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Unità Sanitaria Locale.

ART. 4

I provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica, non riser
vati alla competenza dello Stato o che la presente legge non riservi alla competenza degli organi regionali o del Sindaco, sono adottati dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

I regolamenti locali di igiene e sanità pubblica vengono adottati dai Consigli Comunali.

ART. 5

L'attività istruttoria, propositiva ed esecutiva, preordinata all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con la presente legge, nonché l'esercizio della vigilanza connessa alle funzioni stesse, sono espletati, nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale, dal Servizio di igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro.

Nei Comuni che comprendono più Unità Sanitarie Locali, le funzioni di igiene e sanità pubblica che afferiscano, per motivi strutturali e funzionali, all'intero territorio comunale, sono esercitate tramite il Servizio di igiene pubblica di una Unità Sanitaria Locale compresa nello stesso territorio, individuata dal Consiglio Comunale.

Il personale addetto alle funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo, assume, limitatamente ai compiti cui è destinato, la qualifica di Ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

ART. 6

Il responsabile del Servizio di igiene pubblica sovrintende alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, secondo le direttive del Comitato di gestione, e disciplina l'impiego del personale addetto al servizio stesso.

Il responsabile del Servizio propone al Sindaco o al Comitato di gestione l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza in materia di igiene.

Il responsabile del Servizio, inoltre, è tenuto a richiedere al Presidente della Giunta regionale o al Sindaco l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica salute; nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti formali, è tenuto ad attivare tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica incolumità, che cessano di avere efficacia se non sono seguiti, entro 7 giorni, dal provvedimento formale di cui al precedente comma.

Per l'espletamento dei compiti attribuiti al Servizio di igiene pubblica, il responsabile può avvalersi dell'opera dei sanitari convenzionati con l'Unità Sanitaria Locale, nei modi ed entro i limiti previsti dalle rispettive convenzioni.

ART. 7

Compatibilmente con l'esigenza di assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali, i presidi e servizi delle Unità Sanitarie Locali possono effettuare prestazioni ed eseguire accertamenti e indagini per conto e nell'interesse di terzi richiedenti, inerenti l'igiene pubblica e la medicina legale.

La Giunta regionale stabilisce le prestazioni, gli accertamenti e le indagini che, oltre i casi previsti dalla legge, possano essere effettuati in favore di terzi richiedenti e fissa le tariffe a carico degli stessi, nonché le modalità di riscossione e destinazione delle somme.

ART. 8

Gli adempimenti conseguenti a valutazione di ordine tecnico, già demandati al Medico Provinciale o all'Ufficiale Sanitario, nelle materie di cui alla presente legge, sono attribuiti al responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale.

Il responsabile del Servizio d'igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale sostituisce il Medico Provinciale e l'Ufficiale Sanitario in tutti gli organismi, comitati, collegi e commissioni per cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli stessi in qualità di Presidente o componente.

Capo II

ART. 9

La Giunta regionale esercita le funzioni espressamente riservate e attribuite alla competenza regionale.

In particolare, su proposta dell'Assessore alla Sanità :

- a) svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento al fine di assicurare e di verificare, nell'ambito della programmazione regionale, la uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia di igiene e sanità pubblica;
- b) indirizza e coordina le attività di profilassi delle malattie infettive e diffuse e promuove e coordina le indagini epidemiologiche su base regionale locale, anche in applicazione delle direttive statali;
- c) coordina e verifica l'esercizio delle funzioni di igiene pubblica, esercitate dai Comuni e per essi dalle Unità Sanitarie Locali, in esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio della Comunità Economica Europea;
- d) indirizza e controlla l'esercizio delle funzioni delegate;
- e) coordina l'istituzione e l'organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale addetto ai servizi di igiene pubblica delle

Unità Sanitarie Locali;

- f) emana direttive per il migliore raccordo tecnico-amministrativo tra i Servizi di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali e gli Uffici e organismi statali;
- g) provvede, valendosi degli uffici regionali e dei presidi e servizi delle Unità Sanitarie Locali, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici sulle malattie, e promuove ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario della popolazione regionale;
- h) classifica i Comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n.615;
- i) provvede, tramite gli uffici regionali e valendosi dei presidi e servizi delle Unità Sanitarie Locali, alla elaborazione della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti di campionamento e di analisi, di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470;
- l) programma e realizza attività di educazione sanitaria di interesse regionale;
- m) predispone direttive per la elaborazione del regolamento di igiene di cui al precedente art. 4, proponendo anche uno schema tipo.

ART. 10

Il Presidente della Giunta regionale:

- a) emana le ordinanze contingibili e urgenti interessanti il territorio regionale o quello di più Comuni;
- b) emana gli atti finalizzati alla esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo;
- c) adotta ogni altro provvedimento espressamente attribuitogli dalla legge, che non realizzi l'esercizio di funzioni trasferite o delegate ai sensi della presente legge.

Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono essere delegate all'Assessore alla Sanità.

Per l'attività istruttoria e preparatoria, tecnica ed amministrativa, preordinata all'emanazione dei provvedimenti di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale si avvale, oltre che degli uffici regionali, dei presidi e servizi delle Unità Sanitarie Locali.

L'esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente primo comma è demandata ai Sindaci e alle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio.

Capo III

ART. 11

In ciascuna Unità Sanitaria Locale è istituita una Commissione sanitaria per l'assolvimento dei compiti di cui alle leggi 30 marzo 1971, n.118, 27 maggio 1970, n.382 e 26 maggio 1970, n.381.

La Commissione, nominata dal Comitato di gestione, è composta:

- dal responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o da altro medico addetto al Servizio ovvero, in mancanza, da altro medico dirigente di altro servizio, con funzione di Presidente; nonchè:

- a) da un medico specialista in neuropsichiatria o disciplina equipollente e due medici specialisti in medicina legale e del Lavoro, di cui uno designato dalle Associazioni Nazionali Mutilati ed Invalidi Civili, aventi per legge la personalità giuridica ed i compiti di rappresentanza della categoria per le funzioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n.118;
- b) da due medici specialisti in oculistica, di cui uno designato dall'Unione Italiana Ciechi, per le funzioni di cui alla legge 27 maggio 1970, n.382;
- c) da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, di cui uno designato dall'Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Sordomuti, per le funzioni di cui alla legge 26 maggio 1970, n.381.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale appartenente a posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea.

Tutti i sanitari di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente saranno scelti preferibilmente tra i dipendenti del Servizio Sanitario.

ART. 12

Avverso gli accertamenti della Commissione prevista al precedente articolo, a norma delle leggi nello stesso citata, è ammesso ricorso alla Commissione regionale avente sede nel rispettivo capoluogo di Provincia.

Nella provincia di Bari sono costituite due commissioni.

Le Commissioni regionali, costituite con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, sono composte da un funzionario medico dei ruoli della Regione ovvero del servizio sanitario, con funzioni di Presidente, nonchè :

- a) da due medici specialisti preferibilmente in medicina del Lavoro o medicina legale, di cui uno designato dalle Associazioni Nazionali Mutilati ed Invalidi Civili, aventi per legge la personalità giuridica ed i compiti di rappresentanza della categoria, da un medico specialista in neuropsichiatria o in disciplina equipollente e da

due medici specialisti, di cui uno di area medica ed uno di area chirurgica, preferibilmente iscritti nel ruolo del personale del Servizio sanitario, per gli accertamenti di cui alla legge 30 marzo 1971, n.118;

- b) da un direttore di clinica oculistica universitaria o da un medico specialista in oculistica, preferibilmente iscritto nel ruolo del personale del Servizio Sanitario, ed un medico specialista in oculistica, designato dall'Unione Italiana Ciechi, per gli accertamenti di cui alla legge 27 maggio 1970, n.382;
- c) da un direttore di clinica otorinolaringoiatrica universitaria o da un medico specialista in otorinolaringoiatria, preferibilmente iscritto nel ruolo del personale del Servizio Sanitario, ed un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Associazione nazionale per l'assistenza ai sordomuti, per gli accertamenti di cui alla legge 26 maggio 1970, n.381.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo della Regione appartenente a posizione funzionale per il cui accesso è richiesto il diploma di laurea.

ART. 13

E' fatto rinvio alle leggi statali e regionali per quanto concerne le norme di funzionamento delle Commissioni.

Le funzioni di Presidente o di componente delle Commissioni locali sono incompatibili con quella di Presidente o componente delle Commissioni regionali.

Per il loro funzionamento e per l'espletamento delle indagini o accertamenti necessari alla decisione dei ricorsi, le Commissioni regionali si avvalgono delle strutture delle Unità Sanitarie Locali.

Le Unità Sanitarie Locali possono instaurare convenzioni con quelle vicinarie per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo 11.

Le spese di funzionamento delle Commissioni regionali fanno carico al bilancio regionale previa utilizzazione delle somme di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n.833.

TITOLO II

Servizio farmaceutico

Capo 1

ART. 14

Sono di competenza del Sindaco le funzioni amministrative in tema di :

- a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, nonché dei dispensari farmaceutici, quando sia vacante la farmacia istituita in pianta organica;
- b) autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali;
- c) autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi degli articoli 129 e 369 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, nonché dell'articolo 61 del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1706, dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1978, n.475 e dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n.34;
- d) decadenza dall'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
- e) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
- f) trasferimento delle farmacie nell'ambito della sede.

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali è conferita a seguito di concorso per soli titoli, valutati secondo le norme in vigore per i concorsi pubblici. Alla valutazione dei titoli provvede una Commissione composta dal responsabile del servizio farmaceutico, Presidente, e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno titolare e l'altro farmacista collaboratore, nominati dal Comitato di gestione e scelti da due terne indicate dall'ordine dei farmacisti della Provincia.

ART. 15

Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale:

- a) determina l'indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;
- b) eroga l'indennità di residenza ai farmacisti rurali;
- c) regola il servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, conformemente a quanto disposto dalla legge regionale;
- d) dispone la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, ai sensi dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n.475, e dell'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n.40;

- e) esercita ogni altra funzione non riservata allo Stato, alla Regione o al Sindaco, esclusa la proposta di modifica della pianta organica, demandata alla competenza dell'Assemblea Generale.

ART. 16

Il servizio farmaceutico dell'Unità Sanitaria Locale volge i seguenti compiti:

- a) attività di educazione sanitaria sul farmaco ed attuazione dei piani di informazione scientifica predisposti dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1978, n.833;
- b) attività istruttoria tecnica e amministrativa nelle materia di competenza degli organi dell'Unità Sanitaria Locale;
- c) controllo sui medicinali e sul restante materiale sanitario utilizzati da ospedali, presidi e servizi dell'Unità Sanitaria Locale;
- d) prelievo di medicinali e materiale sanitario per i controlli con i mezzi e le modalità previste dalla vigente normativa;
- e) controllo sulla corretta applicazione dell'Accordo nazionale con valutazione tecnico-farmacologica delle ricette mediche e rilevazioni anche statistiche sulle prescrizioni dei medicinali;
- f) stesura della relazione annuale, da sottoporre al Comitato di gestione, sull'andamento della spesa farmaceutica convenzionata e sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell'Unità Sanitaria Locale.

ART. 17

L'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie e per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è vincolante per le Unità Sanitarie Locali anche per quanto attiene le modalità e gli strumenti di verifica della sua corretta applicazione.

ART. 18

La vigilanza ed il controllo sulle farmacie aperte al pubblico sono esercitate normalmente dal servizio farmaceutico dell'Unità Sanitaria Locale, oltre che dal Servizio d'igiene pubblica per la rispettiva competenza.

Inoltre, tutte le farmacie devono essere ispezionate almeno una volta ogni biennio. Le ispezioni sono effettuate da due funzionari dell'Unità Sanitaria Locale, di cui un farmacista del servizio farmaceutico e un medico del servizio di igiene pubblica, e da un farmacista titolare designato dall'ordine dei farmacisti della Provincia. Dalle ispezioni deve redigersi processo verbale da trasmettere al Sindaco ed al Comitato di gestione per i provvedimenti di propria competenza. Copia del suddetto verbale viene, inoltre, inviata alla Regione.

ART. 19

Il rilascio dell'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia è preceduto da un avviso, indicante la sede da conferire in via provvisoria e il termine di trenta giorni entro il quale devono essere presentate le istanze al Presidente della Unità Sanitaria Locale.

L'avviso è pubblicato all'Albo dei Comuni compresi nell'Unità Sanitaria Locale e dell'Ordine provinciale dei Farmacisti per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.

Nel caso siano state presentate più domande, è compilata una graduatoria di merito dei candidati sulla base dei titoli presentati, da valutarsi secondo i criteri validi ai fini del concorso. Alla formulazione della graduatoria provvede il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, previa valutazione dei titoli con i criteri indicati per il pubblico concorso effettuata da una Commissione composta dal responsabile del servizio farmaceutico, Presidente, e da due farmacisti, esercenti in farmacia, di cui uno titolare e l'altro farmacista collaboratore, nominati dal Comitato di Gestione e scelti da due terne indicate dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia.

ART. 20

L'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia non di nuova istituzione è subordinata al soddisfacimento da parte del gestore provvisorio degli obblighi di cui all'articolo 110 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, a favore del precedente gestore o dei suoi eredi,

Capo II

ART. 21

La Giunta regionale, avvalendosi degli uffici e servizi regionali, su proposta dell'Assessore alla Sanità :

- a) vigila sull'espletamento del servizio farmaceutico;
- b) adotta i provvedimenti in merito alla pianta organica delle farmacie;
- c) cura l'espletamento dei concorsi per il conferimento delle farmacie vacanti e di nuova istituzione.

ART. 22

L'Assemblea dell'Unità Sanitaria Locale, previo parere dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'Associazione e dell'Ordine dei farmacisti della Provincia che dovrà essere dato nel termine massimo di trenta giorni, trascorso il quale il parere si intende senz'altro acquisito con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ciascun anno pari, propone i provvedimenti relativi alla determinazione e alla revisione delle piante organiche delle farmacie dei singoli Comuni e all'istituzione di farmacie succursali.

La Giunta regionale adotta i provvedimenti di approvazione delle stesse entro il mese di dicembre dello stesso anno.

Decorso il termine di cui al precedente primo comma, il Comitato regionale di controllo provvede in via sostitutoria.

ART. 23

La Giunta regionale indice i concorsi provinciali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.

La Commissione giudicatrice è composta da:

- a) un funzionario regionale amministrativo, della massima qualifica funzionale con funzioni di Presidente;
- b) un professore universitario della facoltà di farmacia docente in disciplina a indirizzo farmacologico, chimico - farmaceutico o tecnico-farmaceutico;
- c) due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti titolari e una di farmacisti non titolari, proposte dall'Ordine provinciale dei farmacisti;
- d) un funzionario del ruolo della Regione ovvero del Servizio Sanitario, farmacista .

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo della Regione, di livello funzionale non inferiore al settimo.

La Giunta regionale nomina le Commissioni e approva le graduatorie. La nomina dei vincitori é disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Alla corresponsione della indennità a favore dei componenti delle Commissioni giudicatrici ed alla liquidazione delle altre spese provvede la Giunta regionale secondo quanto previsto dalla legge regionale 15.2.1973, n. 3. Il limite massimo della indennità di funzione prevista é aumentata del 100%. Detta indennità spetta a tutti i componenti e al segretario della Commissione anche in deroga al principio della omnicomprensività .

Capo III

ART. 24

Allo scopo di assicurare livelli assistenziali adeguati e per la necessità di contenere i costi connessi all'utilizzazione del farmaco, il Comitato di gestione di ciascuna Unità Sanitaria Locale adotta, sulla base di un prontuario terapeutico predisposto dalla Giunta regionale, un elenco di specialità medicinali e prodotti galenici relativo ai farmaci da impiegare presso ospedali, presidi e servizi dipendenti.

L'Unità Sanitaria Locale provvede all'approvvigionamento dei vaccini necessari per la vaccinazioni obbligatorie nonché dei sieri, secondo programmi concordati tra la Regione e il Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 7 della Legge 23.12.1978 n. 833.

ART. 25

L'acquisto, la cessione a qualsiasi titoli e la somministrazione di sostanze stupefacenti o psicotrope sono disciplinati dalla legge 22.12.1975 n. 685 e successive modificazioni.

La terza sezione del buono acquisto deve essere inviata al responsabile del servizio farmaceutico dell'Unità Sanitaria Locale, che trasmette all'Assessorato regionale alla Sanità il riepilogo trimestrale indicante la qualità e quantità delle sostanze acquistate.

ART. 26

L'Unità Sanitaria Locale può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalità indicata dall'accordo nazionale.

ART. 27

L'Unità Sanitaria Locale può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche, il materiale sanitario e il materiale di medicazione per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari.

Gli acquisti di detti medicinali e del restante materiale sanitario sono effettuati secondo le norme della legge regionale 16 gennaio 1981 n. 8.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 28

Le disposizioni di cui ai precedenti titoli entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 29

Alla data di cui al precedente articolo:

- a) sono soppressi gli Uffici comunali di igiene, nonché i Consorzi intercomunali per le relative funzioni, con conseguente cessazione della individualità giuridica;
- b) sono soppressi gli Uffici dei Medici Provinciali;
- c) sono soppressi i Comitati Provinciali antimalarici, con conseguente cessazione della individualità giuridica;
- d) sono soppressi i Consorzi provinciali antitubercolari, con conseguente cessazione della individualità giuridica. I presidi ed i servizi già dipendenti dagli stessi sono trasferiti ai Comuni ove abbiano sede e attribuiti alle Unità Sanitarie Locali nel cui ambito siano compresi.

Fino all'entrata in vigore del Piano sanitario regionale, le Unità Sanitarie Locali nel cui ambito ricadono i presidi ed i servizi detti sono tenute, previa intesa sulle modalità, ad assicurare le prestazioni relative alle funzioni già dei soppressi Centri provinciali antitubercolari alle Unità Sanitarie Locali aventi sede nei rispettivi ambiti provinciali. Le stesse Unità Sanitarie Locali, nel quadro della piena utilizzazione dei presidi sanitari, in relazione alle capacità operative ed alle idoneità tecniche e funzionali possedute, ferme le prestazioni dovute, potranno attribuire ulteriori compiti;

- e) i laboratori provinciali di igiene e profilassi sono trasferiti ai Comuni capoluogo di provincia e attribuiti alle Unità Sanitarie Locali, nel cui ambito territoriale abbiano sede. Fino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale, le Unità Sanitarie Locali aventi sede nei rispettivi ambiti provinciali potranno avvalersi degli stessi per le funzioni ed i compiti già attribuiti dalle leggi in vigore. I laboratori svolgeranno altresì i compiti ad essi assegnati dalla L.R. 21 maggio 1975, n. 42.

Il riparto del fondo sanitario regionale terrà conto nelle spese di gestione dei presidi di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma dei servizi effettivamente prestati.

- f) è soppresso il Consorzio Provinciale per la lotta contro il diabete di Bari, con conseguente cessazione della individualità giuridica.

ART. 30

I dipendenti regionali di ruolo in servizio presso gli Uffici del Medico Provinciale alla data di cui al precedente art. 28, unitamente a quelli degli stessi uffici di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della L.R. 2.3.1981, n. 21, nonché i funzionari medici regionali, hanno titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, e vi sono trasferiti, salvo che entro centoventi giorni dalla suddetta data rivolgano al presidente della Giunta regionale domanda per mantenere la propria posizione nel ruolo organico del personale regionale.

Essi sono assegnati, con provvedimento della Giunta regionale, all'Unità Sanitaria Locale nel cui ambito insiste l'ufficio presso cui prestavano servizio, ovvero ad altra Unità Sanitaria Locale, ricompresa nello stesso ambito provinciale, in relazione ad obiettive carenze di personale di analoga qualifica nella stessa e previo assenso degli interessati alla diversa destinazione.

ART. 31

Il personale addetto agli uffici, enti e presidi di cui al precedente art. 29 è trasferito, dalla data prevista nell'art. 28, al Servizio Sanitario ed è utilizzato presso l'Unità Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale sia ubicato il presidio o l'ufficio già di appartenenza, con priorità, per il personale proveniente dai soppressi Uffici dei Medici Provinciali e di igiene dei Comuni, nel Servizio di igiene pubblica di cui alla lettera a) del n. 1) del primo comma dell'art. 40 della L.R. 26 maggio 1980, n. 51, fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

Il personale stesso, da individuare a norma degli articoli 32, 67 e 68 della legge 23.12.1978, n.833, è iscritto nel ruolo nominativo nazionale del servizio sanitario a norma della legge regionale 2.3.1981, n.21.

Al personale trasferito si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 20.12.1979, n.761 nonché nel Decreto del Presidente della Repubblica del 25.7.1983, n.348.

ART. 32

Sono seppresi dalla data di cui al precedente articolo 28:

- a) le Commissioni di cui all'articolo 8 della legge 2.4.1968, n.475;
- b) le Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati in case di cura private, previste dall'art. 8 della legge 14.2.1904, n.36;
- c) le Commissioni di vigilanza sui befofotrofi, sulle case di refezione e sugli altri istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'articolo 17 del R.D.L. 8.5.1927, n.798;
- d) le Commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali di cui alla legge 14.7.1967, n.592;
- e) la Commissione regionale per il servizio di pronto soccorso di cui all'art. 10 della legge regionale 7.6.1975, n.49, modificata dalla legge regionale 9.3.1976, n.10;
- f) il Comitato regionale per la prevenzione delle tossico dipendenze di cui agli artt. 90 e 91 della legge 22.12.1975, n. 685.

Le funzioni già esercitate dalle Commissioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono attribuite alla competenza del Comitato di gestione di ciascuna Unità Sanitaria Locale.

Le funzioni di vigilanza già degli organi di cui alle lettere b) e c) sono esercitate dal Servizio d'igiene pubblica di ciascuna Unità Sanitaria Locale.

Le funzioni consultive già svolte dagli altri organi soppressi sono espletate dal Consiglio tecnico degli operatori di ciascuna Unità Sanitaria Locale, previsto dall'art. 43 della legge regionale 26.5.1980, n.51. Il Consiglio tecnico può essere integrato da esperti ove l'esercizio delle dette funzioni esiga apporti professionali specifici.

ART. 33

Fino alla costituzione delle Commissioni di cui agli articoli 11 e 12, che deve avvenire entro novanta giorni dal termine previsto nell'art. 28, rimangono in funzione le attuali Commissioni locali e regionali in attività.

Scaduto il termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale dispone l'aggregazione provvisoria delle Unità Sanitarie Locali che non abbiano provveduto a quelle viciniori.

I compensi dovuti ai componenti delle Commissioni di cui agli artt. 11 e 12 sono stabiliti, fino a successiva normativa, in lire duemila per ogni caso definito oltre al gettone di presenza per ogni seduta di lire diecimila.

ART. 34

Le funzioni esercitate dalla Regione in materia di riabilitazione sono conservate, transitoriamente, alla competenza della stessa fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino del settore.

La Regione può avvalersi della consulenza tecnica dei servizi e del personale delle Unità Sanitarie Locali.

ART. 35

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al Cap. 03604 "finanziamento della spesa sanitaria, degli Enti, UU.SS.LL. e organismi eroganti l'assistenza sanitaria. Finanziamento della spesa conseguente a convenzioni per l'assistenza sanitaria e riabilitativa. Finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera in forma indiretta F.S.R." della parte 2 - Spesa - del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1984, approvato con legge regionale n.18 del 19.4.1984.

Per gli esercizi successivi si farà fronte con le rispettive leggi di Bilancio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)